

REGOLAMENTO D'USO DELLA PISTA FORESTALE PATRIZIALE DI PROSITO

Il Patriziato di Lodrino

In applicazione

- della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35.

decreta

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla pista forestale di Prosito (in seguito: pista forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della pista forestale.

Art. 2 Principi

- 1 La circolazione con veicoli a motore sulla pista forestale è vietata ai non autorizzati.
- 2 Sulla pista forestale è posata una segnaletica stradale in prossimità dell'imbocco della pista stessa.
- 3 I membri dell'Amministrazione patriziale o persone da lei espressamente designate possono circolare sulla pista forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
- 4 La circolazione sulla pista forestale di altri utenti è ammessa:
 - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 5 L'Amministrazione patriziale allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

- ¹ L'Amministrazione patriziale rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla pista forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole riconosciute dal Cantone o altri utenti dediti all'agricoltura - che dichiarano un reddito fiscalmente imponibile - su fondi serviti dalla pista forestale.

- ² L'Amministrazione patriziale rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) esercitazioni militari;
 - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
 - e) imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

- ³ L'Amministrazione patriziale può inoltre rilasciare un'autorizzazione ordinaria giornaliera ai partecipanti di eventi culturali, scolastici o religiosi.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

L'Amministrazione patriziale può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla pista forestale vanno formulate in forma scritta all'Amministrazione patriziale indicandone il motivo.

II) Decisione

- ¹ Tutte le autorizzazioni:
 - a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dall'Amministrazione patriziale e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
 - b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
 - c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento;
 - d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;

- ² L'autorizzazione eccezionale:

- a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
- b) autorizza la circolazione di uno o più veicoli dello stesso nucleo familiare (marito-moglie o padre/madre-figli residenti nella stessa economia domestica) a dipendenza del tipo di autorizzazione rilasciata;
- c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare;
- d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

- ¹ Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno e così di seguito, se non è inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro tre mesi dalla fine di ogni anno.
- ² In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

- ¹ L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida dell'Amministrazione patriziale per motivi di interesse pubblico.
- ² Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne fossero rispettate le condizioni.

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.
- ² Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- ³ Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

- ¹ L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione della pista forestale e così fissato:
 - a) proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
 - Primo veicolo:
 - tassa annuale: da fr 30.- a fr 120.-
 - tassa giornaliera: da fr 5.- a fr 15.-
 - Ulteriore veicolo:
 - tassa annuale: da fr 15.- a fr 60.-
 - b) cacciatori per il ricupero della selvaggina:

- taxa giornaliera: da fr 5.- a fr 15.-
 - c) altri utenti in casi particolari e giustificati:
 - taxa giornaliera: da fr 5.- a fr 15.-
- ² Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dall'Amministrazione patriziale in base ai costi effettivi di manutenzione della pista forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.
- ³ L'Amministrazione patriziale stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della taxa d'uso.

Art. 10 Disposizioni particolari

- ¹ L'Amministrazione patriziale può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla pista forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
- ² Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla pista forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Patriziato.
- ³ I veicoli che circolano sulla pista forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- ⁴ Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t.
- ⁵ In caso di danneggiamento della pista forestale vige l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione patriziale.
- ⁶ Per la pista forestale di principio non sarà svolto il servizio invernale.

Art. 11 Divieti

- ¹ Agli utenti della pista forestale è vietato:
- permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
 - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio della pista forestale;
 - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il suo tracciato.
- ² Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dall'Amministrazione patriziale o in caso di assoluta necessità.

Art. 12 Vigilanza

- ¹ L'Amministrazione patriziale vigila sull'osservanza del presente Regolamento. Può delegare tale compito a terzi.

- 2 La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal Patriziato relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 13 Contravvenzioni

- 1 Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dall'Amministrazione patriziale conformemente agli artt. 118 segg. LOP.
- 2 Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 14 Rimedi di diritto

- 1 Contro le decisioni dell'Amministrazione patriziale è data facoltà di reclamo all'Amministrazione patriziale entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
- 2 Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOP.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

* * * * *

Adottato dall'Assemblea patriziale di Lodrino in data 21 marzo 2011

Approvato dal Consiglio di Stato in data 11 gennaio 2012.